Ambito Territoriale
di Sesto Calende

Regolamento per l'applicazione dell'ISEE al sistema dei Servizi sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale sociale di Sesto Calende.

(APPROVATO CON DCC N.5 DELL'11.02.2016 COSI' COME MODIFICATO CON DCC N.60 DEL 29.06.2026)

Sommario

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI 5
Articolo 1 – Che cos'è? 5
Articolo 2 – Qual è il suo scopo 5
Articolo 3 – Cosa fanno i servizi sociali 6
Articolo 4 – Come sono organizzati i servizi locali 6
Articolo 5 – Chi sono le persone destinatarie 6
Articolo 6 – chi ha una priorità di accesso 7
PARTE SECONDA 8
Articolo 7 – Come si accede ai servizi 8
Articolo 8 - Cosa fa l'assistente sociale 8
Articolo 9 – Come fa la persona a fare domanda di un servizio 8
Articolo 10 – Quando un assistente sociale valuta di attivarsi senza una domanda da parte della persona 9
Articolo 11 – Come si avvia l'istruttoria e la valutazione di una domanda 9
Articolo 12 – La estraneità affettiva: significato e modalità 10
Articolo 13 – Come richiedere una certificazione al servizio sociale 11
Articolo 14 - Esito del procedimento 11
Articolo 15 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata 12
Articolo 16 - Valutazione multiprofessionale 12
Articolo 17 - Cessazione del percorso di aiuto 13
Articolo 18 - Trattamento dei dati personali 13
Articolo 19 - Accesso agli atti 13
Articolo 20 - Forme di tutela 14
PARTE TERZA INTERVENTI E SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE 14
Articolo 21 – quali sono i servizi e gli interventi nei comuni gestiti dall'Ambito Territoriale 14
Articolo 22- Informazione degli interventi e dei servizi di Ambito 14
Articolo 23- Modalità di accesso 14
Articolo 24 - Attivazione 15
PARTE QUARTA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DISPOSIZIONI COMUNI 16
Articolo 25- Compartecipazione alla spesa 16
Articolo 26 – Legenda 16
Articolo 27 – Quando si può fare ISEE corrente 18
Articolo 28 - Per quanto tempo è valida la situazione economica dichiarata 18
Articolo 29 – Cosa si intende per nucleo ristretto 19
Articolo 30 – Quando non si presenta una Dichiarazione sostitutiva unica 19
Articolo 31 – Come avvengono i controlli sulle dichiarazioni ISEE 19
Articolo 32 – Quali sono i tipi di controllo 20
Articolo 33 – Il metodo applicato per il controllo 20
Articolo 34 - Controlli a campione 20
Articolo 35 - Controlli mirati 21

Articolo 36 – I documenti necessari 21
Articolo 37 . Procedimenti sui controlli 21
Articolo 38 . Esiti possibili del controllo 22
Articolo 39 – Le competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito 22
Articolo 40 – Come viene decisa la compartecipazione alla spesa e casi eccezionali 22
Articolo 41 - Lista di attesa 23
PARTE QUINTA 24
INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA 24
Articolo 42 - Interventi di sostegno economico 24
Articolo 43 - Il contributo ordinario 24
Articolo 44 -Il contributo straordinario 25
Articolo 45 -Titoli sociali (buoni o voucher) 25
Articolo 46 - Titoli sociali (buoni o voucher) o contributi a favore della famiglia gestiti dall'Ambito Territoriale sociale 26
INTERVENTI DI ASSITENZA ABITATIVA 26
Articolo 47 - Assistenza abitativa 26
Articolo 48 .Interventi per l'emergenza abitativa attraverso accoglienza temporanea presso strutture 26
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI 27
Articolo 49 - Servizi per la Prima Infanzia, Mensa e Trasporto Scolastici, Servizi integrativi scolastici ed extra-scolastici, Centri Ricreativi Diurni estivi, Centri di aggregazione Giovanile 27
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 27
Articolo 50 – Servizio di assistenza domiciliare educativa 27
ACCOGLIENZA DI MINORI IN SERVIZI RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI 28
Articolo 53 - Centri Ricreativi Diurni Estivi 28
Articolo 54 – L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali 28
Articolo 55 – Centro di aggregazione giovanile 28
Articolo 56 - Servizio Educativo Diurno (Comunità educativa diurna - Centro Educativo Diurno) 28
Articolo 66 – Compartecipazione al costo 32
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE 33
Articolo 67 – Il progetto di vita 33
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 34
Articolo 70 - servizio di assistenza educativa domiciliare per persone minorenni con disabilità 35
SERVIZI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ 35
Articolo 72 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.) 35
Articolo 73 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.) 36
Articolo 74 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.) 36
Articolo 75 - Compartecipazione dell'utente al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità (CDD, CSE, SFA…) 36

SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE ANZIANE (RSA, CASE ALBERGO, APPARTAMENTI PROTETTI…) 37
Articolo 76 – Destinatari dei servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane 37
Articolo 77 - Campo di intervento 37
Articolo 78 - Caratteristiche dell'intervento 37
Articolo 79 – Concessione della integrazione della retta alberghiera 38
Articolo 80 - Misura della integrazione della retta alberghiera 38
Articolo 81 - Alloggi per adulti in condizioni di marginalità 40
PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI 40
Articolo 82 - Regolamentazione di altri servizi 40
Articolo 83 - Abrogazioni 40
Articolo 84 - Pubblicità 40
Articolo 85 - Entrata in vigore 40

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Che cos'è?

1. Il regolamento è una raccolta di articoli che definisce l'applicazione della normativa ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al sistema dei servizi sociali e sociosanitari dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Sesto Calende (da qui: Comuni). I Comuni sono competenti in materia di assistenza e di protezione sociale, in quanto sono Enti Locali regolamentati da Costituzione, Stato e Regioni; questi programmano con specifici atti, come da legislazione nazionale e regionale, il sistema degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari a seconda delle necessità territoriali e della comunità.

2. In questo documento vengono quindi definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione dei servizi sociali dei Comuni.

Articolo 2 – Qual è il suo scopo

1. I comuni adottano il regolamento per garantire i livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, perché previsto dalla normativa vigente[1] e rispettando gli equilibri di bilancio.
   I comuni agiscono con interventi personalizzati e nel pieno rispetto dell'autodeterminazione della persona, il regolamento intende:
   - tutelare la dignità e l'autonomia delle persone
   - aiutare le persone nelle situazioni di bisogno
   - prevedere le situazioni di disagio
   - promuovere il benessere psicofisico delle persone
2. Le prestazioni ed i servizi sociali intendono promuovere benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, e prevenire i fenomeni di:
   - emarginazione sociale
   - devianza
   - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia

   secondo principi di:
   - solidarietà,
   - partecipazione,
   - sussidiarietà,
   - collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

3. Gli interventi garantiscono il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

4. Il servizio sociale comunale supporta soprattutto le persone più fragili e agisce in modo equo e sostenendo le persone seguite nella partecipazione al cambiamento.

[1] Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni

Articolo 3 – Cosa fanno i servizi sociali

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano le azioni che organizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- Prevenire le situazioni di emarginazione sociale;
- Sostenere l'autodeterminazione e il diritto di scelta delle persone;
- Sostegno alla famiglia e alla tutela dei minori;
- Sostenere la persona non autosufficiente nella propria casa;
- Coordinarsi con altre professioni per fornire una risposta completa e multidisciplinare;
- Contrastare la cronicità dei problemi.

Articolo 4 – Come sono organizzati i servizi locali

1. La rete degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari è costituita dall'insieme di diversi servizi, che si integrano tra loro e possono fornire:

- Prestazioni professionali
- Sostegni economici
- Progetti in strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.

2. Questo modo di organizzare i servizi intende rispondere ai bisogni delle persone.

3. I Comuni si occupano anche di trovare nuove risposte ai bisogni, sperimentando servizi a favore della cittadinanza.

Articolo 5 – Chi sono le persone destinatarie

1. Possono accedere alle rete degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari afferente ai Comuni dell'Ambito Territoriale sociale di Sesto Calende[2]:
   a) Cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito e cittadini italiani o dell'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti: Queste persone hanno diritto all'accesso ai servizi sociali offerti dall'Ambito.
   b) Cittadini di Stati non appartenenti all'UE, in regola con le disposizioni sul soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito: Includono anche profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso umanitario ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apolidi, rimpatriati e coloro che beneficiano di protezione internazionale.
   c) Persone diverse dalle categorie precedenti, presenti sul territorio dei Comuni dell'Ambito: Possono accedere ai servizi in situazioni di necessità urgenti, quando non è possibile indirizzarle ai servizi del loro Comune o Stato di appartenenza. È garantita la tutela della maternità consapevole, della gravidanza e delle condizioni di salute e sociali del minore.
   d) Minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di

[2] articolo 6 della legge regionale n. 3/2008

bisogno sul territorio comunale: Hanno diritto all'accesso ai servizi sociali per garantire il loro benessere.

e) Minori in affido a famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Sesto Calende: Anche questi minori possono accedere ai servizi sociali per supportare la loro integrazione e benessere.

In caso di persone che si trovano temporaneamente sul territorio, il Comune è tenuto a garantire:

- conoscere e valutare la situazione.
- comunicare al Comune di residenza della persona la situazione.
- se necessario attivare un progetto di aiuto e comunicarlo al Comune di residenza.
- rivalere la spesa sul Comune di residenza della persona.

Articolo 6 – chi ha una priorità di accesso

1. I Comuni decidono quali sono le persone che hanno priorità di accesso ai servizi, in linea con la normativa[3]. Il Comune può decidere di attivarsi autonomamente quando lo ritiene necessario, senza attendere la domanda della persona interessata.

2. Le persone che hanno una priorità di accesso possono essere in una situazione:
- di povertà economica;
- di non autosufficienza;
- di emarginazione ;
- sottoposta a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e aver bisogno di interventi comunali.

3. In caso di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, la persona interessata viene aiutata dal servizio sociale comunale anche a comprendere la situazione e ad accedere ai servizi che possono sostenerla.

4. I servizi sociali e socio sanitari sono dedicati soprattutto a persone con:
- disabilità;
- con patologie croniche e terminali;
- con patologie infettive;
- in condizioni di dipendenza;
- nel post parto e nella prima infanzia;
- tutte le situazioni che hanno necessità di un servizio integrato sociale e sanitario.

5. La priorità di accesso viene rilevata e valutata dal servizio sociale

[2] Articoli 6 e 13, lettera f) Legge regionale n. 3/2008

PARTE SECONDA
L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7 – Come si accede ai servizi

1. I Comuni devono[4]:

a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle prestazioni sociali;
b) orientare e informare le persone;
c) ascoltare e valutare i bisogni delle persone.

Articolo 8 - Cosa fa l'assistente sociale

2. L'assistente sociale interviene in autonomia tecnico/professionale e i livelli di intervento si possono sintetizzare in:

- segretariato sociale: serve a dare informazioni sui benefici e le risorse del territorio. In questo Ambito il servizio sociale è aiutato dagli sportelli diffusi nei comuni (Punti in Comune);
- processo di aiuto: l'assistente sociale aiuta la persona con una valutazione, un progetto pensato insieme all'interessata e la realizzazione di questo;
- attivazione della comunità locale: serve a sensibilizzare tutta la cittadinanza a temi sociali;
- programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: i Comuni organizzano dei servizi a livello comunale, territoriale e di Piano di Zona;
- accompagna la persona alle risorse a lei dedicate;
- coinvolge altre figure professionali o vicine alla persona per fornire una valutazione e concordare un progetto più completo possibile.

Articolo 9 – Come fa la persona a fare domanda di un servizio

1. Ogni Comune ha organizzato il servizio sociale con orari di apertura, contatti telefonici e mail.
2. Al servizio può accedere:
   - La persona interessata;
   - Il suo legale rappresentante;
   - Il tutore legale (es. i genitori di minori)

3. Durante il primo incontro l'assistente sociale:
   - spiega il proprio ruolo e come viene gestito il trattamento dei dati personali
   - indica le informazioni sul percorso: le modalità per l'attivazione degli interventi e servizi sociali,
   - spiega chi è il responsabile e come esercitare il diritto di accesso agli atti:
   - informa la persona che i tempi per una risposta sono di 30 giorni;
4. La domanda può dover essere integrata con vari documenti necessari al procedimento, alcuni dei quali si possono autocertificare.
5. La documentazione richiesta nella domanda è indispensabile e non può essere acquisita dal servizio sociale in altro modo[5].

[4] legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4
[5] in conformità a quanto previsto dall'art. 18, commi 2 e 3, legge 241 del 1990.

Articolo 10 – Quando un assistente sociale valuta di attivarsi senza una domanda da parte della persona

1. Il servizio sociale può intervenire anche quando non c'è una richiesta da parte della persona ma ci sono comunque delle necessità che ne richiedono l'intervento, ad esempio:

a) su provvedimento del Tribunale;
b) quando ci sono minori privi di adulti di riferimento;
c) in emergenze sociali;
d) durante una dimissione ospedaliera e serve continuità socio assistenziale.

2. La richiesta di attivazione di ufficio può essere inviata anche da medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.
3. La cittadinanza può richiedere l'intervento dell'assistente sociale chiedendo un colloquio che verrà verbalizzato.

Articolo 11 – Come si avvia l'istruttoria e la valutazione di una domanda

1. La domanda viene acquisita e valutata dall'assistente sociale.
2. Gli elementi che servono all'assistente sociale per valutare una domanda sono:

a. la condizione personale: la situazione sanitaria, giudiziaria, le connessioni con i servizi, eventuali servizi già attivi sia con il Comune che con altri Enti, la rete sociale della persona;

b. la situazione familiare: la composizione del nucleo, se sono presenti minori o persone non autosufficienti, nonché la qualità dei rapporti tra persone della stessa famiglia;

c. il contesto abitativo e l'ambiente di vita;

d. la situazione lavorativa e formativa della persona e della famiglia;

e. la capacità economica del nucleo familiare, valutata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e ad altri elementi rilevanti (debiti, spese straordinarie, ecc.);

f. il quadro economico generale della famiglia, incluse eredità, beni mobili e immobili, sostegni economici familiari;

g. La rete sociale e ambientale di riferimento;

h. la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare, ovvero le competenze organizzative, relazionali e di cura, riferite a sé stessi e agli altri membri del nucleo;

i. la capacità decisionale, intesa come possibilità e abilità di assumere scelte

consapevoli e coerenti rispetto alla propria situazione;

j. la capacità di aderire al progetto individualizzato concordato con il servizio sociale, valutando motivazione, impegno e continuità nella partecipazione.

3. L'assistente sociale quando valuta la condizione di bisogno di un nucleo considera i minori e i soggetti vulnerabili come soggetti che possono aver bisogno di un supporto maggiore.

4. Perché viene svolta la valutazione
La valutazione complessiva è necessaria per comprendere al meglio tutti gli aspetti personali, familiari, sociali ed economici. La valutazione serve per proporre e costruire un progetto al richiedente.

5. La valutazione della situazione economica
La valutazione della situazione economica del richiedente e del nucleo familiare viene effettuata secondo questo regolamento e in linea alla normativa nazionale e locale vigente.

6.

Articolo 12 – La estraneità affettiva: significato e modalità

1. Il Servizio sociale ha il compito di informare la persona che richiede una prestazione sociale della possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti, come normativa vigente[6].

2. Quando si chiede l'accertamento delle condizioni di estraneità affettiva ed economica
   La persona che intende certificare la estraneità affettiva ed economica con il/la richiedente una prestazione, deve riferirsi al proprio servizio sociale comunale.
   La normativa prevede che si può accertare l'estraneità in caso di richieste di:
   - Prestazioni sociali di natura socio-sanitaria[7]
   - Prestazioni agevolate a favore di minorenni[8]

   Il servizio sociale per poter valutare la richiesta chiede alla persona tenuta agli alimenti, tutti i documenti utili che possono essere atti giudiziali e documenti formali per ricostruire gli avvenimenti che possono evidenziare al meglio la richiesta. Il Comune può intervenire esclusivamente nei casi già in carico ai Servizi sociali.
   Per attivare la valutazione da parte del servizio sociale è necessario:
   - Presentare la richiesta da parte dell'interessato all'ufficio protocollo del comune;
   - Fornire i documenti richiesti dal servizio sociale per permettere una valutazione completa.

   All'esito della valutazione, il Comune, su proposta motivata del Servizio sociale, può:
   a) dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità affettiva ed economica;

[6] art. 433 e 438 Codice Civile
[7] dall'art. 6, comma 3, lettera b), punto 2 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
[8] dall'art. 7, comma 1, lettera e D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

b) dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità;
c) spiegare l'impossibilità di pronunciarsi in merito alla sussistenza delle condizioni di estraneità, per insufficienza di elementi oggettivi o per mancanza di collaborazione da parte degli interessati.

3. Se la richiesta di estraneità è avanzata da una persona non seguita dai servizi sociali, il Comune può contattare altri servizi per gli elementi e le informazioni utili per accertare le condizioni di estraneità.

4.L'istruttoria ha una durata massima di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta presentata e si conclude con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza oppure della non sussistenza delle condizioni di estraneità oppure dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 13 – Come richiedere una certificazione al servizio sociale

1. Quando una persona chiede una certificazione al servizio sociale che attesta la conoscenza e presa in carico da parte del servizio, segue lo stesso iter di cui all'articolo 12.

Articolo 14 - Esito del procedimento

1. A conclusione della valutazione di una domanda di accesso alle prestazioni sociali, il servizio sociale può proporre un percorso di aiuto con un progetto personalizzato di intervento, finalizzato a rispondere in modo integrato e mirato alle specifiche necessità della persona richiedente.

   Il progetto è costruito, ove possibile, con:
   - l'interessato stesso, oppure
   - il suo rappresentante legale, nei casi previsti, oppure
   - la persona che ha presentato la domanda, qualora agisca in qualità di referente o tutore di fatto.
2. Come si predispone un progetto personalizzato

   Il "progetto personalizzato" è uno strumento attraverso il quale la persona richiedente e la sua famiglia con l'Amministrazione comunale, nella figura dell'Assistente Sociale, definisce obiettivi, interventi, azioni e strategie operative per:
   a) superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
   b) migliorare le condizioni di vita;
   c) prevenire l'aggravamento dei bisogni della persona
3. Per raggiungere lo scopo le azioni mirano ad:
   a) attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
   b) attivare la partecipazione delle persone interessate e l'integrazione con altri servizi, sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse e non sovrapporre le proposte;
   c) proporre se possibile diverse possibilità di scelta al fine di sostenere l'autodeterminazione della persona.
4. Il progetto personalizzato di intervento contiene:
   a. gli obiettivi;
   b. le risorse professionali e sociali attivate;

c. gli interventi previsti;
d. la durata;
e. gli strumenti di valutazione;
f. le responsabilità di tutte le persone coinvolte;
g. in caso di compartecipazione al costo dei servizi, il presente Regolamento e le organizzazioni comunali definiscono le tariffe di accesso e partecipazione economica;
h. i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

5. Il progetto personalizzato costruito e condiviso tra persona e operatori, viene sottoscritto da tutti e viene rilasciata una copia ad ogni partecipante.
6. Nel caso in cui la richiesta di intervento prevede una graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la posizione in graduatoria del richiedente e gli eventuali riferimenti per informazioni.
7. In caso di provvedimento di rifiuto, viene inviato un preavviso che comunica il rigetto. Contestualmente, alla persona interessata sono comunicati i termini per presentare osservazioni (dieci giorni dal ricevimento della comunicazione) e come avanzare un eventuale ricorso.
8. Terminato l'iter di proposta progettuale, l'adozione del provvedimento finale è di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio.
9. Il procedimento amministrativo per la valutazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta ha una durata massima di 60 (sessanta) giorni dalla data di protocollo.

Articolo 15 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1.Quando il servizio sociale valuta necessario attivare un proprio intervento senza attendere una domanda dalla persona interessata (attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza) perché la situazione richiede che una tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il Servizio Sociale Comunale, sulla base delle informazioni disponibili valuta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento. Il Responsabile del servizio dovrà convalidare la richiesta entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

10. A fronte di situazioni urgenti che riguardano persone non residenti, al fine di garantire l'incolumità della persona, il Comune ove si trova la persona in stato di bisogno eroga la prestazione e successivamente attiva tutte le procedure finalizzate al recupero di quanto eventualmente dovuto dal Comune di residenza.

Articolo 16 - Valutazione multiprofessionale

1. In caso di bisogni complessi anche di natura sanitaria, che richiedono una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione

competenti (ad esempio l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale), si attiva per effettuare accessi e valutazioni congiunte e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con gli enti preposti, tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

2. Anche nel caso di necessità di condivisione di informazioni, il servizio sociale può chiedere, sia a seguito di mandato dell'Autorità giudiziaria sia a seguito di consenso da parte delle persone interessate, ai servizi specialistici elementi necessari per il completamento della valutazione.

3. In questo caso il termine per la valutazione appropriata del bisogno richiederà un'estensione del tempo d'istruttoria che comunque non dovrà eccedere, di norma, i 60 (sessanta) giorni lavorativi.

Articolo 17 - Cessazione del percorso di aiuto

1. Il servizio sociale comunale chiude il percorso di accompagnamento della persone e al suo nucleo familiare a seguito di:

a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;

b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;

c) trasferimento della residenza.

2. In caso di cessazione del percorso di aiuto l'assistente sociale dà opportuna informazione sia all'interessato che al Responsabile del Servizio mediante comunicazione scritta, anche al fine di eventuali adempimenti successivi.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

1. I Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito e dell'Ufficio di Piano operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, solo nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento di ogni Comune nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

2. I servizi sociali sono tenuti a informare la persona che accede al servizio circa le modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati. I servizi sociali dei comuni rilasciano alle persone interessate ai percorsi di aiuto l'informativa denominata "*Come lavoriamo e Cosa può aspettarsi da noi*"e chiedono alla persona di poter contattare enti o persone presenti in modo significativo per la persona, per costruire un percorso di supporto.

Articolo 19 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, quando le richieste sono sufficientemente motivate) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

Articolo 20 - Forme di tutela

1. Per una migliore tutela, il servizio sociale deve fornire tutte le informazioni in trasparenza e completezza alla persona .
2. L'Assemblea dei Sindaci ha quindi disposto i moduli per presentare reclami, suggerimenti, segnalazioni e la rilevazione del soddisfacimento (customer satisfaction).
3. Il responsabile del comune delegato alla raccolta delle segnalazioni, reclami, suggerimenti verificherà il contenuto della comunicazione e adotterà tutti gli atti e i passaggi previsti dall'organizzazione stessa.

PARTE TERZA INTERVENTI E SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE

Articolo 21 – quali sono i servizi e gli interventi nei comuni gestiti dall'Ambito Territoriale

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi erogati dall'Ambito Territoriale sociale sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci attraverso il Piano di Zona, e sono presenti in tutti i Comuni dell'ambito.

2.Gli interventi ed i servizi a livello di ambito, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:

- ☐ *Integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
- ☐ *Complementari* agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
- ☐ *Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.

3.I criteri e le modalità di erogazione degli interventi a livello di ambito sono approvati dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 22- Informazione degli interventi e dei servizi di Ambito

1. Ogni Comune comunica ai propri cittadini quali sono gli interventi erogati dall'ambito territoriale sociale.
2. L'Ufficio di Piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi ai servizi sociale del proprio Comune di residenza o consultare il sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 23- Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi di Ambito possono essere erogati con le seguenti modalità:

a) tramite bando: il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e vengono finanziate le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.

b) con richieste al Servizio Sociale: la richiesta può avvenire durante l'intero anno. L'accesso alla prestazione è subordinato, oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento, anche dalla disponibilità dei fondi.

2. Le persone per presentare domanda si rivolgono di norma al servizio sociale del proprio Comune di residenza oppure a Punti in Comune.

Articolo 24 - Attivazione

1. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa verifica con l'Ufficio di Piano della disponibilità delle risorse, attiva l' intervento di Ambito richiesto dalla persona.
2. L'attivazione di interventi dell'Ambito territoriale è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.
3. L'Assistente Sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente l' andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario)[9].

[9] Vedasi *Come lavoriamo e Cosa può aspettarsi da noi*

PARTE QUARTA
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 25- Compartecipazione alla spesa

1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali agevolate possono essere erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Per l'erogazione di contributi e per la compartecipazione parziale o totale al costo di un servizio i criteri di determinazione della situazione economica sono regolamentati.[10]
3. Se una persona, come da suo ISEE, è tenuta a compartecipare ad un servizio, ma non paga la quota spettante, il Comune comunica la messa in mora:
   - ☐ Può interrompere un servizio (nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni);
   - ☐ Può recuperare le somme dovute anche per mezzo di rateizzazione.

4. Anche lo strumento l'ISEE[11] costituisce livello essenziale delle prestazioni[12].

Articolo 26 – Legenda

Sigla	Definizione
I.S.E.	l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013
I.S.E.E.	l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative
Patrimonio immobiliare e mobiliare	i beni di cui all'art. 5, del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni
Nucleo familiare	il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni
Dichiarazione sostituiva unica	la dichiarazionedicui all'art.10del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni
Prestazioni sociali	si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la

[10] Ai sensi di dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" e ss.mm.ii, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
11 Art. 2 del D.P.C.M. 159/2013,
[12] ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett. m), della Costituzione fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni

	persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia
Prestazioni sociali agevolate	prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, oppure prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti
Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria	Prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, nonché interventi specifici in loro favore, comprendono: interventi di sostegno e aiuto domestico familiare, finalizzati a promuovere l'autonomia personale e a favorire la permanenza nel proprio domicilio; ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, per persone non assistibili a domicilio, comprensiva delle prestazioni strumentali e accessorie necessarie alla fruizione del servizio; interventi volti a favorire l'inserimento sociale, compresi quelli di natura economica, come l'erogazione di contributi o buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Nella determinazione della compartecipazione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

Sigla	Definizione
I.S.E.E. utenza	l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159e successive modifiche ed integrazioni
I.S.E.E. iniziale	è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza
I.S.E.E. finale	è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata

Eventuale Quota minima	è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
Quota massima	è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto

ISEE standard o ordinario	L'ISEE ordinario contiene le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Questo tipo di indicatore vale per la maggior parte delle prestazioni.
ISEE socio sanitario	L'ISEE socio sanitario è utile per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie come l'**assistenza domiciliare** per le persone con **disabilità e/o non autosufficienti**
ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi	Questa tipologia di indicatore è utile per l'**accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni** che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
ISEE socio sanitario residenze	Tra le prestazioni socio sanitarie alcune regole particolari si applicano alle **prestazioni residenziali** come i ricoveri presso Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSA, RSSA).

Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

1.

Articolo 27 – Quando si può fare ISEE corrente

1. L'ISEE corrente è un tipo di dichiarazione che può essere redatta con un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore[13] che sono decisi dalla normativa.
2. Quando una prestazione sociale agevolata è stata attivata in base ad un "ISEE corrente", tale prestazione prosegue sino alla sua naturale scadenza, e per il suo rinnovo bisogna presentare un ISEE aggiornato.

Articolo 28 - Per quanto tempo è valida la situazione economica dichiarata

1.Quando cambia la composizione del nucleo familiare è necessario che la persona beneficiaria del servizio, entro 60 (sessanta)giorni lo comunichi al servizio sociale e presenti un nuovo ISEE aggiornato.

[13] Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni

2.Quando si ritarda o non si comunica la variazione del nucleo familiare e questo comporta una prestazione economica impropria, il comune considera queste quote indebitamente percepite e si deve attivare per il recupero. Il comune può essere chiamato a rispondere al danno erariale.
3.Le DSU hanno validità sino al 31 dicembre successivo alla loro presentazione, durante la loro validità i cittadini possono presentarne una nuova, e quindi un nuovo ISEE. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
4.Per le prestazioni continuative (es. RSA, RSD,SAD, ecc.) la nuova DSU deve essere presentata entro la fine di febbraio di ogni anno e avrà effetto dal 1° marzo dell'anno in corso. Per le prestazioni con durata definita (es. prestazioni scolastiche, ecc.), l'ISEE presentata per l'accesso alla prestazione è valida per tutta la durata del servizio.
5.In caso di mancata presentazione, si applica la compartecipazione massima oppure si interrompe l'erogazione del contributo previsto.

Articolo 29 – Cosa si intende per nucleo ristretto

1. L'ISEE sociosanitario può essere redatto quando la persona che chiede una prestazione sociosanitaria presenta un'invalidità civile all'interno dei parametri normativi[14]

Articolo 30 – Quando non si presenta una Dichiarazione sostitutiva unica

1. Se la persona richiedente non presenta l'ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima al servizio.
2. Quando la persona richiedente presenta una attestazione ISEE incompleta

L'attestazione ISEE che una persona presenta per un servizio deve essere completa. In caso di attestazione incompleta, la prestazione viene comunque attivata quando risulta essere un livello essenziale. La persona beneficiaria deve presentare comunque entro 30 giorni dall'attivazione del servizio la corretta attestazione ISEE, pena l'applicazione della contribuzione massima.

Articolo 31 – Come avvengono i controlli sulle dichiarazioni ISEE

1. Il Comune provvede ai controlli delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E.[15], a campione o sui casi dubbi.
2. La persona richiedente una prestazione agevolata è informata che potrebbe essere sottoposto a controllo sulla dichiarazione, sia in fase di presentazione della domanda che durante lo svolgimento della prestazione.
3. Se il controllo esita in una dichiarazione non veritiera, si interrompe il beneficio concesso e la persona dichiarante è tenuta a restituire la somma indebitamente percepita , oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. Sono inoltre previsti provvedimenti penali[16].
4. Il Comune è anche tenuto a denunciare la situazione all'Autorità Giudiziaria e agli organi competenti.

[14] secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

[15] Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013

[16] art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 32 – Quali sono i tipi di controllo

1. I controlli sono:
   - Rispetto alle persone beneficiarie, si dividono in:
     - generalizzati, quando riguardano tutte le persone richiedenti la prestazione sociale agevolata;
     - a campione, quando riguardano una parte di persone che sono state ammesse a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
     - puntuali, quando riguardano singole persone richiedenti o beneficiarie.
   - con riferimento ai tempi di effettuazione, si distinguono in:
     - preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
     - successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.
2. Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, si dividono in:
   - diretti, quando il controllo è effettuato accedendo direttamente all'Ente che ha rilasciato il documento/attestazione;
   - indiretti, quando il controllo è effettuato confrontando i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
   - documentali, quando sono richiesti alla persona interessata, i documenti della dichiarazione o annessi.
3. Gli accertamenti hanno per oggetto:
   - dati anagrafici
   - dati e notizie personali
   - dati economici, finanziari e patrimoniali

Articolo 33 – Il metodo applicato per il controllo

1. I comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Sesto Calende effettua di norma gli accertamenti a campione e di tipo diretto. Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato.
2. Gli accertamenti mirati sono necessari quando il comune ritiene che vi siano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate.
3. Gli accertamenti generalizzati e preventivi sono svolti solo in caso di effettiva necessità o se il Bando lo prevede.
4. Gli accertamenti indiretti sono necessari quando non si hanno tutte le informazioni o documenti previsti dai controlli diretti.
5. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

Articolo 34 - Controlli a campione

1. Il Comune, o un suo soggetto incaricato, esegue i controlli a campione per almeno il 5% delle domande presentate durante un singolo esercizio finanziario.
2. Per estrarre le domande, si ricava un campione dal protocollo di entrata delle istanze presentate.
3. La selezione avverrà cadenzando le domande in maniera uguale fino a raggiungere la percentuale di domande da controllare. Esempio: se le domande presentate sono cento, si dovranno esaminare a campione cinque

domande (5%). La selezione delle domande sarà così determinata: una domanda ogni cinque (rapporto 100:5) e saranno selezionate la quinta, la decima, la quindicesima, ecc., sulla base del numero di protocollo.

Articolo 35 - Controlli mirati

1. Il Comune, o un suo soggetto incaricato, esegue i controlli puntuali e mirati sulla singola domanda in caso di "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni che specificatamente risultino:
- mostrano informazioni inattendibili;
- contraddittorie rispetto al contenuto dell'istanza o da dichiarazioni precedenti;
- contraddittorie rispetto alla valutazione sociale;
- illogiche rispetto al tenore di vita e desunte dai dati già in possesso dal comune.

Articolo 36 – I documenti necessari

1. Il Comune nomina un responsabile per i controlli. Questa figura chiederà alle altre pubbliche amministrazioni di avere i documenti che sono necessari per il controllo e che la stessa non dispone.
2. La figura responsabile acquisisce anche lo stato di famiglia del richiedente, registrato all'ufficio anagrafe comunale.
3. La figura responsabile può richiedere alla persona dichiarante i documenti che non può avere diversamente. Può succedere che il controllo permetta di apportare modeste modifiche alla pratica.

Articolo 37 . Procedimenti sui controlli

1. Nei controlli mirati si verifica nello specifico:

a) la somma dei redditi IRPEF ed IRAP è pari a zero, fatti salvi i redditi esenti (indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità civile, indennità e/o pensioni INAIL, ecc.);

b) la somma dei redditi IRPEF ed IRAP è inferiore al canone annuo di locazione;

c) il valore I.S.E. è inferiore al canone annuo di locazione;

2. Si chiede alla persona beneficiaria di collaborare con il responsabile del procedimento al fine di velocizzare e migliorare la qualità del controllo.
3. Le fasi sono:

a) Prima fase: la figura responsabile provvede a comunicare con lettera raccomandata A/R, fatta salva l'ipotesi di comunicazione di avviso del procedimento senza alcuna richiesta di documentazione, l'apertura del controllo e la relativa motivazione alla persona richiedente. Sono indicati i termini della procedura e l'ufficio interessato. La richiesta di documentazione alla persona esclude tutti quegli atti che il comune può reperire da altri enti pubblici.

b) Seconda fase: nel caso in cui non ci sia collaborazione da parte della persona, la figura responsabile provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge:
- consultando gli archivi dell'amministrazione certificante (se possibile)
- chiedendo una verifica alla amministrazione certificante.

Il comune può anche chiedere un supporto alla Guardia di Finanza per un controllo specifico. In caso che il controllo esiti in una falsa dichiarazione, il Responsabile del Servizio erogato adotterà ogni provvedimento necessario per recuperare le quote indebitamente percepite.

c) Terza fase: il procedimento si conclude con un atto definitivo.

7. Se durante il controllo emergono nella dichiarazione degli errori materiali non assoggettabili e/o di modesta entità si interrompe il beneficio e deve esser restituita la somma indebitamente percepita.
8. Il comune emana i provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
9. Nel caso la persona dichiarante comunica appena si accorge di aver commesso un errore o una omissione, lo comunica tempestivamente alla figura responsabile del servizio concesso. Quest'ultima riformulerà il beneficio e nel caso conteggerà il recupero delle somme indebitamente percepite. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Articolo 38 . Esiti possibili del controllo

1. In caso il controllo sia compatibile con la dichiarazione, il responsabile comunicherà la chiusura del procedimento.
2. In caso il controllo sia difforme alla dichiarazione, si procederà all'esclusione delle domande nei seguenti casi:
   a) la dichiarazione non è veritiera;
   b) nessuna motivazione o motivazione insufficiente che spiega la inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
   c) Gli elementi presentati non sono attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica per sostenere il canone di locazione maggiorato del 30% per le spese connesse;
   d) Gli elementi presentati non sono attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica per sostenere il proprio nucleo familiare, non comprovando altre integrazioni economiche;
   e) accertamento della perdita dei requisiti inerenti alla partecipazione della domanda alla ammissione delle agevolazioni.

Articolo 39 – Le competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Sesto Calende è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito.
2. L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente Regolamento per uniformare e omogeneizzare l'offerta di Servizi Sociali, l'accesso e la compartecipazione ai costi.
3. In particolare, l'Assemblea dei Sindaci di Ambito approva la struttura della compartecipazione per tipologia di servizio (lineare o per scaglioni), propone la soglia Isee iniziale e la soglia Isee di accesso omogenea per l'Ambito Territoriale (laddove prevista), le aliquote per i servizi previsti, dando indicazioni annuali ai Comuni con apposito atto di indirizzo per l'aggiornamento degli importi e delle aliquote. Nel caso in cui l'Assemblea dei Sindaci non assuma alcuna determinazione, gli importi e le aliquote sono comunque aggiornate sulla base dell'indice annuale di rivalutazione dei trattamenti previdenziali.
4. I Comuni, nella definizione degli atti programmatori, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci.

Articolo 40 – Come viene decisa la compartecipazione alla spesa e

casi eccezionali

1. L'Assemblea dei Sindaci definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio le specifiche modalità omogenee di partecipazione alla spesa e/o di contribuzione:

- con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: il costo effettivo del servizio[17], le fasce Isee differenziate oltre quella iniziale e le quote di compartecipazione attribuite ai richiedenti il servizio;
- l'I.S.E.E. iniziale, l'I.S.E.E. finale e la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino.

2. La Giunta Comunale nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto degli equilibri di bilancio provvede annualmente a convalidare le Linee di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci e a determinare per quanto qui non viene previsto in Assemblea.
3. La contribuzione viene definita tenendo conto della valutazione complessiva sostenibile per la persona richiedente e il suo nucleo.
4. Il Servizio Sociale a seguito di valutazione specifica e di carattere eccezionale, può proporre una riduzione della quota a carico della persona, approvato dalla figura del responsabile del servizio. Per il termine eccezionale si intendono:

- situazioni di particolare gravità
- Elevati rischi di esclusione sociale
- Elementi di vulnerabilità sociale
- Qualora si necessaria la funzione di monitoraggio e controllo.

5. Le compartecipazioni al costo dei servizi sono comunicate alla persona richiedente al momento dell'accoglimento della domanda e/o alla consegna dell'ISEE valido.

Articolo 41 - Lista di attesa

1.Qualora si verifica:

- sono pervenute istanze non finanziabili per esaurimento fondi stanziati;
- sono pervenute istanze maggiori del numero ammissibile;

si compone una lista d'attesa ai fini dell'accesso al servizio.

Possono essere previsti ulteriori criteri di selezione:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale
- Famiglie monogenitoriali
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2.In caso di parità di posizione, un criterio di priorità può essere formulato dal valore I.S.E.E. (dal più basso).

[17] secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131,

PARTE QUINTA
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI COMUNALI

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 42 - Interventi di sostegno economico

1. Il comune eroga interventi economici per aiutare le persone che risiedono sul territorio e che si trovano in difficoltà economica.
2. Il comune attiva gli interventi sulla base delle risorse disponibili nel piano esecutivo di gestione.

3. Quali sono i tipi di contributi:
a) contributi ordinari;
b) contributi straordinari;
c) titoli sociali (buoni o voucher) a favore della famiglia;
d) titoli sociali (buoni o voucher) o contributi a favore della famiglia gestiti dall'Ambito Territoriale sociale.

4. In caso di esaurimento fondi è possibile che si crei una lista di attesa fino a che non risulti possibile aumentare lo stanziamento[18].
5. Gli interventi sono finanziati da fondi Regionali o Statali o da eventuali appositi stanziamenti annuali di bilancio.
6. La Giunta Comunale, valutate le risorse e le necessità del territorio, può definire interventi aggiuntivi e priorità.
7. Per le prestazioni dedicate a persone adulte può essere previsto l'accompagnamento ad un percorso lavorativo, tra cui la sottoscrizione di Dichiarazione di immediata disponibilità (al lavoro), progetto personalizzato di inclusione e il supporto di segretariato sociale anche per istanze di integrazione economica.

Articolo 43 - Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è un sostegno economico alla persona, regolato in modo unico in tutti i comuni dell'Ambito.
2. Il servizio sociale concorda un progetto con la persona richiedente che può usufruire del contributo per massimo 6 mesi (ai quali si possono aggiungere altri 6 mesi solo in caso di valutazione positiva da parte del servizio sociale).
3. Gli obiettivi del progetto possono essere:
- Interventi per l'inclusione sociale
- contrastare il disagio economico
- Prevenire la marginalità sociale per la famiglia
- Sostenere la famiglia nella propria autodeterminazione

4. L'Assemblea dei Sindaci definisce una soglia ISEE di accesso e stabilisce un contributo massimo che può essere aumentato solo da una valutazione del servizio sociale, che decide l'entità sulla base degli elementi di gravità.
5. La persona presenta la domanda al servizio sociale comunale di residenza che la assiste nella compilazione dei documenti.
6. Entro 30 giorni dall'invio della domanda, l'ufficio servizi sociali comunica alla

[18] art. 4 c.4 DGR X/3230 del 6 marzo 2015

persona l'esito della richiesta.

7. Il contributo è sempre legato ad un progetto personalizzato che deve contenere:
- Necessità e obiettivi;
- tempi;
- l'importo del contributo concesso;
- i criteri di verifica;
- gli eventuali motivi di decadenza.

8. I componenti del nucleo familiare devono partecipare attivamente nel progetto oltre che la persona richiedente.
9. Il progetto può chiedere che la persona o suoi familiari partecipino ad attività socialmente utili o di volontariato.
10. Se la persona non rispetta quanto previsto dal progetto, il servizio sociale lo interrompe e chiede la restituzione del contributo non più dovuto.

Articolo 44 -Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è un sostegno economico erogato quando avvengono situazioni gravi sull'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, Il Comune può erogare il contributo nei seguenti casi:

- perdita del reddito principale (morte, malattia, licenziamento);
- spese funerarie;
- spese sanitarie gravi non coperte dal SSN;
- rischio di sospensione di luce o gas;
- riattivazione delle utenze essenziali per nuclei fragili;
- rimpatri assistiti;
- deposito cauzionale per affitti;
- spese scolastiche o professionali eccezionali;
- danni da calamità naturali non coperti da altri fondi;
- altre spese urgenti motivate dal Servizio Sociale.

2. L'Assemblea dei Sindaci definisce una soglia ISEE di accesso e stabilisce un contributo massimo che può essere aumentato solo da una valutazione del servizio sociale, che decide l'entità sulla base degli elementi di gravità.
3. Non è possibile sovrapporre altri tipi di contributi.
4. Il contributo può essere:
- Una tantum
- Regolare nel periodo massimo di erogazione

5. Il contributo è parte del progetto personalizzato tra persona e servizi.
6. Se non viene rispettato il progetto, il contributo è sospeso e può essere richiesta la restituzione delle somme percepite.

Articolo 45 -Titoli sociali (buoni o voucher)

1. Il Comune può attivare buoni o voucher per sostenere le famiglie, utilizzando fondi propri o trasferimenti straordinari.
2. I titoli sociali servono a:
- migliorare la qualità della vita delle persone fragili;
- sostenere i genitori e conciliare lavoro e vita privata;
- favorire la permanenza a domicilio di minori, anziani e disabili;
- facilitare l'accesso ai servizi socioeducativi e sociosanitari.

3. I titoli sociali non fanno reddito ai fini fiscali o previdenziali e si possono cumulare

con altri aiuti, purché non coprano le stesse spese.

4. La Giunta Comunale approva un atto di indirizzo che indica:

- gli obiettivi;
- i beneficiari;
- i requisiti e i criteri di ammissione;
- il limite ISEE;
- l'importo massimo;
- il budget totale disponibile.

5. Il Responsabile del Servizio emana un avviso pubblico.
6. L'Assistente Sociale:

- riceve la domanda;
- valuta il bisogno;
- redige, se necessario, un progetto che documenta la situazione e motiva la richiesta.

7. L'Assistente Sociale propone l'importo, che sarà approvato dal Responsabile del Servizio con apposita graduatoria.

Articolo 46 - Titoli sociali (buoni o voucher) o contributi a favore della famiglia gestiti dall'Ambito Territoriale sociale

1. Quando lo Stato, la Regione o altri enti assegnano fondi per interventi a favore delle famiglie, l'Ambito Territoriale Sociale li gestisce direttamente.
2. L'Assemblea dei Sindaci stabilisce i criteri di riparto e i requisiti di accesso, seguendo le regole previste dai provvedimenti di finanziamento.

INTERVENTI DI ASSITENZA ABITATIVA

Articolo 47 - Assistenza abitativa

1. Per gli interventi di assistenza abitativa: accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e interventi economici a sostegno dell'affitto, si rimanda alla normativa regionale attualmente in vigore e a specifici contributi erogati dall'Ambito Territoriale Sociale.

Articolo 48 .Interventi per l'emergenza abitativa attraverso accoglienza temporanea presso strutture

1. Sono interventi sociali che rispondono ad una emergenza abitativa rivolti a:

a) i nuclei familiari residenti nel Comune con figli minori;
b) i nuclei familiari con persona disabili pari o oltre i 66 punti di invali
c) i nuclei familiari con uno o più componenti ultrasettantacinquenni

che si trovino in una situazione di emergenza abitativa a seguito di:

d) sfratto immediatamente esecutivo;
e) ordinanza di sgombero (salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico – abitativa accertata);
f) altro provvedimento di rilascio dell'alloggio;
g) disagio abitativo che necessità di tutela, che non abbiano reti e di persone vittime di violenza;
h) calamità naturali

e che presentino le seguenti condizioni ridefinite annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale:

i) ISEE entro la soglia definita dall'Assemblea;

j) non avere rete in grado di fornire ospitalità;
k) di essere seguiti dal servizio sociale che ha concordato un progetto personalizzato di tipo educativo, volto all'autonomia nel breve-medio tempo.

2. Sono esclusi dagli interventi le persone che occupano un'abitazione senza titolo oppure che abbiano un provvedimento di sfratto da parte del comune stesso.

3. Il periodo massimo per cui è concesso l'intervento è pari a mesi 6, prorogabili per gravi e motivate circostanze.

4. Il comune definirà le risorse da allocare e le modalità di compartecipazione in base al progetto individualizzato

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Articolo 49 - Servizi per la Prima Infanzia, Mensa e Trasporto Scolastici, Servizi integrativi scolastici ed extra-scolastici, Centri Ricreativi Diurni estivi, Centri di aggregazione Giovanile

1. Per i Servizi per la prima infanzia, Mensa e Trasporto Scolastici, Servizi integrativi scolastici ed extra-scolastici si fa rinvio ai Regolamenti comunali attualmente in vigore.

SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE

Articolo 50 – Servizio di educativa domiciliare e territoriale

1. Il servizio è rivolto ai minori e alle loro famiglia come parte di un progetto che vuole sostenere la famiglia e che la aiuti nelle difficoltà educative e sostenga la genitorialità consapevole[19].
2. Il servizio educativo mira a:
   a) Sostenere la persona minore nella sua famiglia;
   b) Favorire il legame familiare;
   c) Sostenere la rete familiare;
   d) Proporre modelli educativi positivi;
   e) Monitorare il rapporto educativo minore/familiari.

Articolo 51 – A chi si rivolge

1. Il servizio si rivolge a:
- Minori e famiglie residenti nell'Ambito
- Minori presenti sul territorio con rivalsa sul proprio comune di residenza[20].

2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:
   a) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
   b) disagio scolastico e/o culturale;
   c) nuclei vulnerabili e a rischio di emarginazione;

[19] Art. 22, comma 2 – lettera c) della legge 8 novembre 2000, n. 328
20 Art. 5 del presente regolamento

d) genitori in difficoltà educativa
e) minori in difficoltà o abbandono scolastico;
f) minori nel circuito penale[21].

Articolo 52- Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1.La compartecipazione al costo del servizio viene stabilita secondo l'ISEE in progressione lineare dall'Assemblea dei Sindaci e recepita dalla Giunta comunale.
2. La Giunta Comunale definisce anche il costo del servizio e la tariffazione.

ACCOGLIENZA DI MINORI IN SERVIZI RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI

Articolo 53 – L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando nonostante i supporti offerti, la famiglia non riesce a provvedere alla crescita e all'educazione, il servizio sociale in collaborazione con l'autorità giudiziaria valuta l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

Articolo 54 - Centri Ricreativi Diurni Estivi

1. Il servizio organizza interventi educativi, ludici e aggregativi rivolti a minori che durante il periodo di chiusura estiva delle scuole, partecipano ad attività creative, giochi negli spazi aperti e varie iniziative dedicate.
2. Il Comune annualmente determina il costo per la fruizione del servizio per le famiglie residenti e per le famiglie fuori territorio ed eventuali esenzioni/agevolazioni, secondo il metodo della progressione lineare oppure del sistema a fasce progressive ISEE.

Articolo 55 – Centro di aggregazione giovanile

1. Il Centro di Aggregazione Giovanile offre occasioni di libera aggregazione, attività di sostegno scolastico e attività laboratoriali, fornendo ai ragazzi una valida alternativa alla cultura della strada e un aiuto concreto nell'affrontare problemi sia nell'ambiente scolastico sia in quello familiare.
2. Il CAG si occupa di:
   - offrire servizi e interventi educativi;
   - permettere alla persona minore di esprimere le proprie necessità;
   - prevenire situazioni a rischio devianza.

Articolo 56 - Servizio Educativo Diurno (Comunità educativa diurna - Centro Educativo Diurno)

1. Il servizio educativo diurno per minori è un servizio che attraverso un progettazione educativa propone attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.

21 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"

2. Il servizio è finalizzato a:

- sostenere lo sviluppo della persona minore
- promuovere le sue autonomie e capacità espressive
- stimolare le competenze sociali
- favorire la socializzazione
- prevenire gli inserimenti in comunità residenziale

3. I destinatari del servizio sono le persone minori e i loro nuclei seguiti dal servizio sociale che presentano disagio di tipo educativo e relazionale.
4. La compartecipazione al costo del servizio viene stabilita secondo l'ISEE in progressione lineare dall'Assemblea dei Sindaci e recepita dalla Giunta comunale.

Articolo 57 – Gli incontri protetti

1. Sono definiti "protetti" i momenti dove la persona minore può incontrare un genitore o altro familiare alla presenza di un operatore dedicato. Gli incontri sono regolati dal servizio sociale e disposti dall'Autorità Giudiziaria; il luogo di incontro è definito tra:
- Neutro, quando è esterno alla frequentazione delle persone;
- Domiciliare, quando è presso un contesto abitativo del familiare.

2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:
   - garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
   - garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
   - contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori;
   - Sostenere e migliorare la qualità delle relazioni tra minore e familiare

Articolo 58 – Destinatari

1. Sono rivolti a minori e genitori e/o familiari che hanno interrotto i rapporti su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e monitoraggio del Servizio Sociale.
2. E' sempre presente un progetto sociale che:

- Definisca modalità di incontro (tra cui il calendario)
- Obiettivi nel progetto minore/genitore-familiare
- Azioni da garantire durante gli incontri
- Coinvolgimento del nucleo affidatario o della comunità residenziale
- Monitoraggio dei risultati raggiunti

3. La compartecipazione al costo del servizio viene stabilita secondo l'ISEE in progressione lineare dall'Assemblea dei Sindaci e recepita dalla Giunta comunale. Viene stabilita la quota minima e massima di compartecipazione, la fascia ISEE iniziale e finale.
4. Qualora il servizio venga usufruito da un genitore o un parente residente in altro Comune, la partecipazione al costo del Comune fuori Ambito è

stabilita a livello regionale. [22]

5. L'eventuale rivalsa verso l'utenza è effettuata dall'altro Comune, secondo i propri regolamenti.

Articolo 59 Affido familiare – Finalità obiettivi dell'inserimento

1. Quando un minore non può vivere con la propria famiglia di origine, il servizio sociale e l'Autorità Giudiziaria valutano il percorso di affido familiare. L'intervento serve a garantire al minore un contesto di protezione e di cura attraverso dei riferimenti genitoriali, per sostenere il suo percorso evolutivo e mantenere la relazione, se possibile, con la propria famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella famiglia affidataria sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore;
- accompagnarlo nel percorso evolutivo;
- creare un ambiente idoneo alla sua crescita;
- garantire alla persona minore un ambiente di tipo familiare con figure genitoriali presenti ed accudenti
- attivare eventuali supporti di tipo educativo, ricreativo, sociale e psicologico.

Articolo 60 – Tipologie di affido familiare

1. La normativa nazionale vigente prevede due forme di affidamento familiare[23]:

- CONSENSUALE, è accordato tra servizio sociale e genitori, viene approvato dal Giudice tutelare e ha una durata massima di 24 mesi. .
- GIUDIZIALE,viene disposto dal Tribunale per i minorenni o ordinario anche senza il consenso dei genitori. L'affidamento ha una durata massima di 24 mesi che deve essere rivalutata regolarmente nella progettualità.

L'Ambito territoriale sociale di Sesto Calende promuove anche altre forme di affidamento e vicinanza solidale.

2. La compartecipazione al costo del servizio, posta a carico di entrambi i genitori, sulla base dell'ISEE, è definita annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, determinando l'I.S.E.E. iniziale, l'I.S.E.E. finale e l'ammontare della compartecipazione massima sulla base del costo dell'affido familiare come da Regolamento AFFIDI FAMILIARI di Ambito, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci, secondo il metodo della progressione lineare ISEE.
3. Qualora il servizio venga usufruito da un genitore o un parente residente in altro Comune, la partecipazione al costo del Comune fuori Ambito è stabilita a livello regionale. [24]
4. L'eventuale rivalsa verso l'utenza è effettuata dall'altro Comune, secondo i propri regolamenti.

Articolo 61 – Comunità educative - Finalità ed obiettivi

---

[22] ai sensi della L.R. 3 del 2008 e della L.R. 34 del 2004.

[23] Art. 4 Legge 184/1983

[24] ai sensi della L.R. 3 del 2008 e della L.R. 34 del 2004.

dell'inserimento

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, con operatori dedicati;
- sostenere il recupero della famiglia di origine.

Articolo 62 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori per i quali la permanenza nella propria famiglia non è più possibile e possono essere:

- vittime di maltrattamento o abuso;
- minori con gravi carenze socioculturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza,;
- orfani o non accompagnati, privi di rete familiare o con rete non idonea all'accoglienza;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità

L'inserimento in struttura residenziale è previsto quando non sia possibile attivare interventi alternativi di tipo familiare e domestico.

Articolo 63 – Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità è temporaneo e mira a lavorare sul rientro presso la famiglia di origine o progettare un affido familiare. E' possibile altresì che il recupero della famiglia di origine non sia possibile e la persona minore venga dichiarata adottabile.
2. Quando l'inserimento della persona minore avviene tra i suoi 15-18 anni, la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. Può essere valutata e concordato un prosieguo amministrativo fino ai 21 anni attraverso un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo 64 – Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio alternativamente:

- acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
- disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 65 – Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- garantire l'accudimento del minore e rispettare i valori culturali e religiosi della propria famiglia di origine;
- fissare necessità, obiettivi, azioni e risultati attesi del progetto individuale;
- garantire un lavoro che mira al recupero delle competenze della famiglia di origine;

- mantenere il rapporto, nella misura tutelata possibile, con i propri familiari;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- accompagnare la persona minore anche nel percorso di giovane neomaggiorenne;
- favorire il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Articolo 66 – Compartecipazione al costo

1. Nei casi di inserimento in struttura da parte del Comune, il Comune stesso assume l'onere della spesa, prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE, secondo il metodo della progressione lineare oppure del sistema a fasce progressive. Il valore dell'I.S.E.E. iniziale e il valore dell'I.S.E.E. finale (soglia oltre la quale viene richiesta la compartecipazione massima) è determinato annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci.

2. La quota massima, rapportata al numero dei minori inseriti, verrà richiesta a coloro che non hanno presentato la documentazione ISEE. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE.
Ai fini della presentazione della D.S.U., il minore in contesto comunitario non può essere inserito nel nucleo della famiglia di origine[25] .
Il conteggio per stabilire il contributo mensile da versare all'Ente viene effettuato sulla base dell'indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità, secondo la presente formula:

[quota minima + (ISEE utente – ISEE iniziale) x (contributo massima – quota minima)/(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)]

Gli eventuali emolumenti o contributi economici erogati, a qualsiasi titolo, dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti in favore dei minori accolti in comunità devono essere versati al Comune che si fa carico del pagamento della retta. Tali somme verranno decurtate dalla quota di compartecipazione alla spesa, determinata sulla base dell'indicatore I.S.E.E.
L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall'assistente sociale o ad altro referente amministrativo, e può essere inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta.
Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore, ma si applica un abbattimento del 20% per ogni figlio successivo al primo.
Nel caso di genitori legalmente separati o divorziati, in assenza di specifiche disposizioni contenute nella relativa sentenza, l'obbligo di contribuzione è da intendersi suddiviso in misura paritaria, ovvero nella percentuale del 50% per

[25] ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013.

ciascun genitore.
Il servizio sociale, in presenza di eccezionali e comprovate circostanze, può proporre la riduzione o il totale azzeramento della retta posta a carico dell'utenza.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 67 – Il progetto di vita

1. La persona con disabilità:
- è la titolare del proprio progetto di vita;
- può richiederne l'attivazione (o un/una rappresentante legale della stessa) in qualsiasi momento;
- concorre a determinarne i contenuti;
- comunica le proprie prerogative secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte all'esito della valutazione di base.

2. Il progetto di vita vuole:
- realizzare gli obiettivi della persona
- rimuovere le barriere di accesso a scelte e desideri
- migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita
- sostenere l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita
- garantire pieno accesso ai servizi uniformi

3. Il progetto di vita individua per qualità, quantità ed intensità:
- gli strumenti,
- le risorse,
- gli interventi,
- i benefici,
- le prestazioni,
- i servizi,
- gli accomodamenti ragionevoli

Il progetto di vita può tenere conto degli ambiti:
- scolastici,
- formazione superiore,
- abitativi,
- lavorativi,
- sociali.

Nel progetto di vita sono altresì comprese:
- le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale,
- gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza.

4.Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo garantire per continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli. È uno strumento importante per coordinare la messa a sistema degli interventi nell'ottica del "durante noi" per organizzare anche il futuro "dopo di noi": nasce e si evolve nella vita per porne le basi sul futuro.

5. L'attuazione del progetto di vita è sostenuta dal budget di progetto che è

costituito, in modo integrato dall'insieme di risorse:

- umane,
- professionali,
- tecnologiche,
- Strumentali,
- Economiche

Di tipo pubblico e privato, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali.

6. La predisposizione del *budget* di progetto è effettuata secondo i principi della co-programmazione, della co-progettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati, tenendo conto della flessibilità della persona, di quanto è generativo di benessere e della qualità di vita.

7. Il *budget* di progetto è caratterizzato da flessibilità e dinamicità al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee.

8. Il *budget* di progetto costituisce parte integrante del progetto di vita e viene adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti.

9. La persona con disabilità può partecipare volontariamente alla costruzione del budget conferendo risorse proprie, nonché valorizzando supporti informali. Resta ferma la disciplina della compartecipazione al costo per le prestazioni che la prevedono[26],

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 68 – Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare intende sostenere le persone anziane e/o persone con disabilità oppure con fragilità presso la propria casa.
2. Il servizio vuole migliorare la qualità di vita, sostenendo anche la famiglia d'appartenenza. L'intervento previene i ricoveri impropri presso strutture sanitarie, socio sanitarie o socioassistenziali.
3. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socioassistenziale, anche erogate in integrazione con i servizi sociosanitari sviluppati dall'ASST, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.
4. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.
5. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzati di assistenza.

Articolo 69 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento[27], se ricorrono le condizioni, l'Assemblea dei Sindaci definisce il sistema di compartecipazione a progressione lineare ISEE, con individuazione della fascia Isee iniziale omogenea per l'Ambito territoriale come contenuto nell'Atto di Indirizzo .
2. Se non definito in sede di Assemblea dei Sindaci, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase

[26] ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

[27] sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013

di determinazione delle tariffe:

- Il costo del Servizio e la tariffa massima calcolata;
- Le percentuali di compartecipazione dell'utenza al costo del servizio in base al sistema della progressione lineare così definita

[quota minima + (ISEE utente – ISEE iniziale) x (contributo massima – quota minima)/(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)]

Articolo 70 - servizio di assistenza educativa domiciliare per persone minorenni con disabilità

1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare per persone di minore età con disabilità può svolgersi, in modo individuale o in piccolo gruppo, nei diversi contesti di vita della persona con disabilità (casa o luoghi di vita e socializzazione comunitari es oratorio, centro ricreativo...) ed intende favorire i processi di integrazione sociale e di autonomia delle persone con disabilità.
2. Può esplicitarsi in interventi col singolo o in interventi diretti al piccolo gruppo nel quale sia presente la persona con disabilità interessata.
3. Il servizio si articola nei principali seguenti interventi:
   a) favorire il processo di integrazione sociale;
   b) garantire la socializzazione e l'apprendimento;
   c) contribuire all'accrescimento dell'autonomia, valorizzando le capacità di relazione.
4. Il servizio si avvale di personale educativo qualificato.
5. L'accesso al servizio avviene previa definizione di un progetto di intervento condiviso con la famiglia della persona interessata.
6. Il servizio è gratuito.

Articolo 71 – Servizio pasti al domicilio e trasporto sociale

1. Per i Servizi di consegna pasti al domicilio e trasporto sociale a favore di persone con disabilità e delle persone anziane, si fa rinvio ai Regolamenti comunali attualmente in vigore.

SERVIZI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 72 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:
   - migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
   - mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
   - sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo

l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Articolo 73 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Le compromissioni dell'autonomia sono lievi e si può programmare un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie.
2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e completa. È finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.
Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Articolo 74 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.
I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:
- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento

Articolo 75 - Compartecipazione dell'utente al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità (CDD, CSE, SFA...)

1. Al fine dell'integrazione da parte del Comune della retta dovuta per inserimenti in servizi diurni e semiresidenziali per persone con disabilità, su richiesta della persona interessata o di un suo legale rappresentante, viene applicata una struttura della compartecipazione al costo del servizio progressiva per l'utente, secondo il sistema delle fasce differenziate progressive in base al proprio ISEE, come di seguito descritta:

[quota minima + (ISEE utente – ISEE iniziale) x (contributo massima – quota minima)/(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)]

2. A partire dal valore Isee coincidente con l'Isee finale, l'utente è tenuto alla compartecipazione con l'aliquota massima oppure con il valore massimo.
3. Gli utenti che non presentano l'ISEE sono tenuti alla compartecipazione coincidente con l'aliquota massima oppure con il valore massimo.
4. Laddove prevista è sempre dovuta l'aliquota minima, fino a che il risultato della formula concorra al raggiungimento della stessa. Al di sopra viene applicata l'aliquota personalizzata risultante dalla formula.
5. I valori dell'Isee iniziale e finale e delle aliquote massime e minime sono contenuti nell'Atto di Indirizzo dell'Assemblea dei Sindaciaggiornato annualmente.
6. A seguito della richiesta e dell'individuazione della compartecipazione a carico dell'utente, il Comune, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, provvede ad integrare per la differenza la retta dovuta alla struttura.
7. Il servizio sociale, in presenza di eccezionali e comprovate circostanze, può proporre la riduzione o il totale azzeramento della retta posta a carico dell'utenza.

SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE ANZIANE (RSA, CASE ALBERGO, APPARTAMENTI PROTETTI…)

Articolo 76 – Destinatari dei servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio oppure persone in situazione di disagio che necessitano di un percorso di aiuto verso il superamento delle proprie difficoltà.

Articolo 77 - Campo di intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità, delle persone anziane e delle persone in situazione di disagio, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).
2. L'Assistente Sociale responsabile del caso verifica, anche sulla base della valutazione sanitaria, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o della persona con disabilità o della persona in situazione di disagio nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e voucher o buoni di servizio.

Articolo 78 - Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

a) indirizzare le persone richiedenti alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
b) contribuire con interventi economici a favore delle persone residenti con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità[28]
c) valutare la situazione del richiedente ed individuare un progetto individualizzato condiviso.

Articolo 79 – Concessione della integrazione della retta alberghiera

1. La Costituzione e la normativa in materia di assistenza assicura il pieno supporto a tutte le persone in difficoltà. Il comune di residenza assume l'onere all'integrazione della quota alberghiera per l'inserimento in strutture residenziali socio assistenziali tenendo conto delle disponibilità economiche del bilancio comunale. L'intervento è rivolto alle persone che:

a) non siano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale;
b) per le persone, disabili o anziane, con ISEE pari o inferiore alla soglia di Regolamento;

2.In caso di superamento della soglia ISEE per la componente "Patrimonio Immobiliare" (al netto delle detrazioni per Patrimonio Immobiliare), il servizio sociale può applicare la deroga alla limitazione[29].

3. In caso di urgenza indifferibile, verrà anticipata l'erogazione della compartecipazione in attesa, entro 30 giorni lavorativi, dell'ISEE in corso di validità che stabilirà la quota prevista.

4. Su delega della persona richiedente, il comune sosterrà la compartecipazione direttamente alla struttura, previa fatturazione.

5. La persona richiedente pagherà la quota spettante direttamente alla residenza.

Articolo 80 - Misura della integrazione della retta alberghiera

1.La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune viene definito[30] sulla base della capacità economica effettiva della persona, oppure "*nei regolamenti comunali, con particolare riguardo ai servizi residenziali, vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata. In caso di concessione dell'agevolazione, gli stessi regolamenti possono prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell'anziano e del disabile una quota per spese personali*"

Il servizio sociale comunale e l'Ambito Territoriale hanno predisposto il progetto personalizzato come accompagnamento alla presa in carico della persona in tutte le sue necessità. Il progetto personalizzato tiene conto di:

- necessità/bisogni
- azioni
- obiettivi
- risorse
- risultati

[28] sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013;
[29] art. 5 D.P.C.M. 159/2013
[30] come da DGR 3230/2015 art.3 c.4

Il progetto personalizzato tiene conto di tutte le possibilità/risposte messe a disposizione per ogni area di interesse. I familiari possono contribuire al progetto personalizzato anche con le proprie possibilità/risposte.
2. La tipologia di ISEE richiesto per gli inserimenti in strutture residenziali per la disabilità è l'ISEE sociosanitario residenziale[31]. In caso di minore disabile è richiesto l'Isee ordinario o minorenni.
3. Rispetto alle risorse, il comune può sostenere la massima compartecipazione alla retta misura è determinata dalla differenza tra la retta annuale e la quota complessivamente sostenibile dalla persona (eventualmente integrata dal contributo messo a disposizione dai familiari), sulla base dello specifico progetto individuale (cd. Progetto di vita per la persona disabile e progetto personalizzato per la persona anziana).

4. Il progetto individuale tiene conto della quota per le spese personali della persona che può essere considerato fino al 10% delle proprie risorse.
5. La soglia ISEE massima per l'accesso alla misura, viene stabilita dall'Assemblea dei Sindaci e recepita dalla Giunta comunale.
6. Nel progetto individuale, senza pretesa di esaustività, viene specificato sempre:
   - il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta;
   - il valore della quota sociale della retta a carico del cittadino;
   - il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato.

7. Il progetto individuale viene sottoscritto tra tutte le persone ed enti coinvolti nella presa in carico della persona, entro il valore minimo individuato dalla norma nazionale di riferimento[32].

8. Ogni anno dovrà essere presentata una nuova DSU ai fini ISEE entro il 28 febbraio. Entro il 31 marzo di ogni anno sarà necessario rivedere e riaggiornare il progetto individuale.

9. In caso di mancata presentazione di ISEE in corso di validità, non sarà possibile mantenere l'integrazione della retta in capo al comune, fino al completamento dell'ISEE valido.

10. In presenza di eventuali beni mobili o immobili il comune può concordare con le persone beneficiarie l'alienazione dei beni medesimi. Il ricavato sarà della vincolato al pagamento della retta.

11. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge o di altri familiari conviventi, il comune potrà accordarsi con la persona beneficiaria per la locazione degli immobili medesimi oppure per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione oppure del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.
Nel caso dei commi 2 e 3 del presente articolo, o in assenza di accordi in tale senso previsti, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

---

[31] secondo quanto previsto all'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013;
[32] articolo 22 legge 328/2000

Articolo 81 - Alloggi per adulti in condizioni di marginalità

1. Il servizio offre un accompagnamento all'autonomia per le persone con marginalità sociale, ovvero persone:
   - senza dimora
   - temporaneamente alloggiate nei dormitori o in strutture comunitarie

e che:
   - non sono in grado di gestire una propria autonomia abitativa
   - sono seguite dai servizi sociali.

3. Il servizio sociale comunale accorda con la persona richiedente un progetto individuale che, tra le azioni, valuta l'inserimento in alloggio temporaneo;
4. Il servizio offre:
   - alloggio,
   - interventi di sostegno,
   - accompagnamento educativo,
   - monitoraggio risultati.

5. Il servizio sociale comunale e l'Ambito Territoriale hanno predisposto il progetto personalizzato come accompagnamento alla presa in carico della persona in tutte le sue necessità. Il progetto personalizzato tiene conto di:
   - necessità/bisogni
   - azioni
   - obiettivi
   - risorse
   - risultati

Il progetto personalizzato tiene conto di tutte le possibilità/risposte messe a disposizione per ogni area di interesse. I familiari possono contribuire al progetto personalizzato anche con le proprie possibilità/risposte.

PARTE SESTA
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82 - Regolamentazione di altri servizi

1. Per i servizi e interventi non regolamentati in questo documento, si può far riferimento a criteri individuati per i servizi analoghi.

Articolo 83 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione, con esso incompatibile.

Articolo 84 - Pubblicità

1. Il regolamento è a disposizione del pubblico e viene diffuso sui principali mezzi di comunicazione dell'Ambito e dei comuni[33].

Articolo 85 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore in data 01.09.2026 al fine di consentire un'adeguata comunicazione dei relativi contenuti a tutti i soggetti interessati.
2. Dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono

[33] A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241

abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con lo stesso o con esso incompatibili.